

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Il credito scolastico viene attribuito nel triennio e concorre a determinare la votazione complessiva dell'esame di Stato.

Il credito scolastico:

- Deve essere attribuito a tutti gli studenti del triennio ammessi a frequentare la classe successiva.
- È attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale.
- È individuato nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali.
- Va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- art. 11 e 12 del **D.P.R. 323/98** (Regolamento): istituzione del credito scolastico e del credito formativo.
- **D.M. 49/2000**: stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle attività extrascolastiche utili all'attribuzione del **credito formativo**.
- **D.M. 42/2007** e **D.M. 99/2009**, stabiliscono le tabelle attualmente in vigore per l'assegnazione del credito sia agli studenti interni che esterni.
- **O.M. 42/2011** Esami di Stato 2010-2011.
- **art. 8 e 9 dell'O.M.** che ogni anno fornisce istruzioni e modalità organizzative per l'esecuzione degli Esami di Stato, e specifica, in particolare, la normativa in caso di curricula non regolari e per i candidati esterni.

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO

L'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della banda di oscillazione, è di competenza del Consiglio di Classe, sulla base delle indicazioni Normative e dei criteri generali adottati dal Collegio dei docenti.

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base e nel rispetto delle Tabelle ministeriali vigenti. Il punteggio attribuito deve essere espresso in numeri interi, tenere conto del complesso degli elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2, del DPR 323/98 e rientrare nella banda d'oscillazione individuata in rapporto alla media conseguita nello scrutinio finale.

- L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va **motivata e verbalizzata**.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

- I **docenti di religione/materia alternativa** partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono dei rispettivi insegnamenti, esprimendosi in relazione all'interesse manifestato e al profitto raggiunto. (art.8, c. 13-14 O.M. 42/2011)

ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSE QUINTA

- Nel caso di **candidati esterni** agli Esami di Stato, l'attribuzione del credito è di competenza **del Consiglio di Classe davanti al quale sostengono gli esami preliminari**. In tal caso il credito scolastico è attribuito sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari; il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo, verbalizza accuratamente le motivazioni della delibera e pubblica all'Albo il punteggio attribuito. Per tutti i candidati esterni, il Consiglio di classe può aumentare il punteggio nella misura massima di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono acquisite **al di fuori della scuola di appartenenza**. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo.

- Il riconoscimento del credito avviene a fronte della **presentazione di idonea documentazione**: attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza (solo in caso di attività svolta presso Amministrazioni Pubbliche è ammessa l'autocertificazione); tale documentazione deve pervenire all'Istituto entro il **15 maggio** di ciascun anno.
- Le esperienze formative riconosciute vengono riportate nella certificazione finale dell'esame di Stato e possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico all'interno delle bande d'oscillazione.
- La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
- Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. **I criteri di valutazione devono tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze.**
- I criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi sono stabiliti dal Collegio dei docenti.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

- Il consiglio di classe delibera in merito al riconoscimento dei crediti formativi presentati, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Collegio.

TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti	CREDITO SCOLASTICO - (Punti)		
	I anno (classe 3 ^a)	II anno (classe 4 ^a)	III anno (classe 5 ^a)
$M = 6$	3 - 4	3 - 4	4 - 5
$6 < M \leq 7$	4 - 5	4 - 5	5 - 6
$7 < M \leq 8$	5 - 6	5 - 6	6 - 7
$8 < M \leq 9$	6 - 7	6 - 7	7 - 8
$9 < M \leq 10$	7 - 8	7 - 8	8 - 9

NOTA - M rappresenta la **media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico**. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

TABELLA B D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti conseguiti in esami di idoneità	CREDITO SCOLASTICO - (Punti)
$M = 6$	3
$6 < M \leq 7$	4 - 5
$7 < M \leq 8$	5 - 6
$8 < M \leq 9$	6 - 7
$9 < M \leq 10$	7 - 8

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un'unica sessione. Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

TABELLA C D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

Media dei voti delle prove preliminari	CREDITO SCOLASTICO - (Punti)
M = 6	3
6 < M ≤ 7	4 - 5
7 < M ≤ 8	5 - 6
8 < M ≤ 9	6 - 7
9 < M ≤ 10	7 - 8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero.

CASI PARTICOLARI E CANDIDATI ESTERNI

(In attesa della pubblicazione dell'O.M. annuale, si riporta quanto indicato nell'O.M. 252 dell'19 aprile 2016, art. 8)

Art. 8 Credito scolastico

1. La ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l'ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegata al citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti, sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.
2. L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.
3. Nel caso della abbreviazione del corso di studi, di cui al precedente articolo 2, comma 10, il credito scolastico, per l'anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

classe, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323.

4. Agli alunni interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di credito scolastico, lo stesso è attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ultima classe, per effetto della dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di commissione di esame di maturità, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti 3 per la classe terza e ulteriori punti 3 per la classe quarta, non frequentate. Qualora l'alunno sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la terza classe otterrà il relativo credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente ad ulteriori punti 3 per la quarta classe"

7. Fermo restando il massimo di 25 punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, nello scrutinio finale dell'ultimo anno può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, ai sensi del comma 2 del citato articolo 11, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.

8. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato all'albo dell'istituto.

9. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Il consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.

10. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari.

11. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per tali anni (calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella C).

12. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (decreto ministeriale n. 42 del 2007, articolo 1, comma 4).

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI FASCIA

Il **credito scolastico**, espresso nel punteggio indicato per ogni banda di oscillazione, deve tenere in considerazione:

- la media dei voti (pari o superiore a 0,50)
- l'assiduità della frequenza scolastica
- l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative
- eventuali crediti formativi

I **crediti formativi** indicati nella tabella sottostante vengono valutati in base alla rispettiva rilevanza qualitativa:

AMBITO DELL'ESPERIENZA	TIPOLOGIA	RILEVANZA QUALITATIVA	
ATTIVITA' DI INDIRIZZO	Corsi di lingua straniera con certificazione frequenza	Certificazioni rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR	1 pt.
	Partecipazione a gare/corsi/concorsi di carattere scientifico o letterario	Attività organizzate da istituzioni riconosciute dal MIUR	1 pt.
ATTIVITA' ARTISTICHE	Frequenza Conservatorio	Attestato ente riconosciuto	1 pt
	Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali	Attestato ente riconosciuto	1 pt
	Attività di teatro, danza e musica	Corsi, e/o rappresentazioni/saggi svolti al termine di un percorso formativo	1 pt
ATTIVITA'SPORTIVE	Sport praticato presso enti, società, federazioni riconosciute dal CONI.	Attestato di frequenza e/o partecipazione a gare da parte di enti riconosciuti	1 pt
	Attività agonistica	Attestato di frequenza e/o partecipazione a gare da parte di enti riconosciuti	1 pt
	Campionati scolastici	Attestato di frequenza e/o partecipazione a gare enti riconosciuti o scuole.	1 pt
	Campionati studenteschi	Attestato di frequenza e/o partecipazione a gare enti riconosciuti o scuole.	1 pt.
	Attività utili alla società e alla scuola (donazione	Attestato enti riconosciuti, scuola.	1 pt.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

VOLONTARIATO/SOLIDARIETA'	sangue, orientamento in entrata)		(almeno tre attività)
	Attività di protezione civile, protezione dell'ambiente	Attestato enti riconosciuti.	1 pt. (almeno tre attività)
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	Corsi di informatica. ECDL o simili.	Attestato enti riconosciuti	1 pt.
ATTIVITA' PREVISTE DAL PTOF DELLA SCUOLA	Corsi o attività con frequenza ripetuta e prolungata	Attestato scuola	1 pt.
	Attività/incontri sporadici		1 pt. (almeno tre attività)

- **Tutte le attività e i corsi che prevedono la frequenza devono avere carattere continuativo, e non sporadico, e riferirsi all'anno scolastico in corso.**
- **Le attività che si svolgono in modo occasionale (1 giorno di open day o donazione sangue ecc.) devono essere almeno tre per ottenere il punto di credito. Tutte le attività devono svolgersi nell'anno in corso.**
- **Le gare, i concorsi, i saggi o le rappresentazioni a cui partecipano gli alunni devono essere coerenti con il corso di studi intrapreso e rappresentare il completamento o il naturale sviluppo dell'attività formativa frequentata.**
- **I corsi che prevedono una certificazione esterna che non perviene in tempo utile per la valutazione dei crediti formativi, possono essere valutati in base alla attestazione di frequenza dei docenti referenti.**